



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.1.3 – Innovazione e PMI</p> <p>Attività I.2.2- Adozione tecnologie ambientali</p>
---	--	---

Bando: “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – edizione 2015”
(Bando PMI 2015)

1. FINALITA' E RISORSE

Obiettivo del Bando è sostenere programmi organici di investimento delle PMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo¹, per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o di renderlo comunque più efficiente.

La dotazione finanziaria è pari alle disponibilità residue rispetto alla dotazione del precedente Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i.

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Bando è finanziato nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse I².
Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'allegato 4 al Bando.

2.1.1 Rinvio

Qualora nella programmazione POR FESR 2014-2020 sia proposto uno strumento agevolativo aventi finalità analoghe al presente Bando, in tale sede potranno essere finanziate, nel caso in cui siano soddisfatte tutte le disposizioni applicabili in materia di ammissibilità della spesa a valere sui Fondi Strutturali, le eventuali domande che non trovino finanziamento a valere sul presente Bando.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse ai sensi dei seguenti regolamenti:

- a) **REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 (di seguito "*Regolamento (UE) N. 651/2014*").
- b) **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "*Regolamento de minimis*")

¹ Per la definizione Innovazione di processo si veda allegato 2, punto 1

² Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n.3809 del 02.08.2007

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione le PMI³ non identificabili come "imprese in difficoltà"⁴ che possiedono al momento della presentazione della domanda o si impegnino a possedere prima dell'erogazione dell'agevolazione, i seguenti requisiti:

- a) siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b) la sede destinataria dell'investimento sia attiva e operativa sul territorio piemontese;
- c) abbiano un codice primario ATECO 2007 compreso tra quelli riportati in allegato al bando.

In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere anche attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad impiantare una nuova attività primaria nella PMI beneficiaria. L'attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell'investimento.

Possono presentare domanda anche le imprese neo costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati.

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 250.000, che si concludano entro il 31/12/2015 - termine entro il quale tutte le spese dovranno essere sostenute, pagate e rendicontate - e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

A- INNOVAZIONE RADICALE

L'investimento deve riguardare l'acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L'agevolazione viene concessa ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) N. 651/2014 oppure, a scelta del beneficiario, ai sensi del Regolamento de minimis.

B- EFFICIENTAMENTO

L'investimento deve riguardare l'acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata a un miglioramento di un processo produttivo che comporti un significativo incremento di utilità per l'impresa in termini di efficienza e/o competitività.

L'agevolazione viene concessa ai sensi del Regolamento de minimis.

Sono in ogni caso esclusi:

gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni come descritte alle precedenti lettere A e B;

gli investimenti concernenti attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea vale a dire direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

³ Per la definizione di PMI, si veda l'allegato 2, punto 2

⁴ Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l'allegato 2, punto 3

3.2.1 **Maggiorazioni**

E' prevista una maggiorazione dell'intensità dell'agevolazione (si veda il punto 3.4) quando si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive:

- A. il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)⁵;
- B. gli investimenti vengano conclusi nell'arco di 6 mesi a partire dalla data di concessione dell'agevolazione;
- C. l'investimento comporti un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo, in particolare con riferimento a:
 - I. diminuzione delle emissioni in atmosfera⁶
 - II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici⁷;
 - III. miglioramento del ciclo dei rifiuti⁸;
 - IV. razionalizzazione dei consumi idrici⁹;
 - V. razionalizzazione nell'uso delle materie prime;
 - VI. acquisizione di consulenze ambientali finalizzate all'analisi ambientale dell'azienda per verificarne la situazione iniziale e programmare, di conseguenza, interventi volti al miglioramento delle performance ambientali del ciclo produttivo o del prodotto o servizio finali;
- D. l'investimento comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori. Il macchinario marchiato CE che sostituisce quello non marchiato CE di norma deve avere un valore pari o superiore al 50% del totale progetto ammesso;
- E. l'investimento comporti un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile - in termini di energia primaria risparmiata - in un valore uguale o superiore a 1 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente;
- F. l'investimento preveda lo sviluppo di soluzioni innovative basate su recupero di scarti industriali finalizzati a produzioni energetiche o a interventi che propongano un mix di efficientamento e di rinnovabili, anche per favorire azioni di disaccoppiamento tra crescita e consumo di energia.

E' possibile richiedere la maggiorazione prevista alle lettere C ed E anche se l'investimento prevede l'aggiunta di un macchinario al processo produttivo e conseguentemente un aumento in valore assoluto del consumo energetico/idrico del processo produttivo, a condizione che il macchinario in questione rispetti i requisiti previsti dal bando.

3.3 **Costi ammissibili**

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i seguenti costi (al netto di IVA)¹⁰, a condizione che siano riferiti a investimenti ed attività avviati successivamente all'invio telematico della domanda¹¹:

⁵ Il rating di legalità è previsto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 5 ter. La richiesta di tale premialità comporta l'obbligo di iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità e di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione dello stesso.

⁶ Per la definizione, si veda l'allegato 2, punto 5

⁷ Per la definizione, si veda l'allegato 2, punto 6

⁸ Per la definizione, si veda l'allegato 2, punto 7

⁹ Per la definizione, si veda l'allegato 2, punto 8

¹⁰ A meno che l'IVA risulti indettabile per l'impresa

¹¹ Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio della stessa:

- a. l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi ordini e conferme d'ordine o altre tipologie di impegno vincolante) per le prestazioni che compongono l'investimento;
- b. l'impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti e ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c. non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;

- I. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione. Le eventuali spese strettamente inerenti i macchinari/impianti acquistati - comprese le opere elettriche ed idrauliche di esclusivo asservimento degli stessi – sono di norma ammissibili a condizione che non superino il limite del 20% del totale delle spese di cui al presente punto I.
- II. servizi di consulenza ed equipollenti nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione. Tali servizi devono essere utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione. Essi comprendono anche i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Sono esclusi i servizi continuativi o periodici, quelli legati all'esercizio ordinario dell'impresa e connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
- III. acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili. Se l'agevolazione viene chiesta ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 (art. 14 e art. 17), tali voci devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) essere ammortizzabili;
 - c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria dell'aiuto per almeno 5 anni (art. 17);
 - e) figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 5 anni (art. 14).

Non sono in nessun caso ammissibili le spese seguenti:

- I) acquisto di beni usati;
- II) opere murarie generiche o comunque non strettamente indispensabili alla messa in funzione dei beni materiali oggetto di investimento;
- III) spese in economia;
- IV) acquisto di beni in leasing
- V) gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato rimborsabile in 5 anni in rate trimestrali, con le seguenti caratteristiche:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 800.000,00)
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Nel caso in cui l'intervento benefici della maggiorazione prevista al punto 3.2.1, il finanziamento sarà invece così strutturato:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

d. non sono stati effettuati pagamenti relativi a prestazioni che compongono l'investimento.

All'agevolazione si applicano i seguenti limiti in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)¹²:

- a) Art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 : l'ESL generato dal finanziamento non deve superare il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 20% per le piccole imprese;
- b) Regolamento de minimis: l'ESL generato dal finanziamento è concesso nel limite dell'importo di € 200.000 comprensivo degli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario in cui avviene detta concessione e nei precedenti due esercizi finanziari; il suddetto importo si riduce a € 100.000 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi¹³.

3.5 Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli "aiuti a finalità regionale"

Le imprese la cui sede destinataria dell'investimento sia collocata in un Comune compreso nelle cosiddette "aree 107.3.c" e intendano svolgere un'iniziativa di innovazione radicale (si veda il punto 3.2, lettera A), possono presentare domanda ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale).

Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda ai sensi del predetto art. 14 (e ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 1 "Elenco delle attività economiche ammissibili") le imprese che svolgono attività nei settori siderurgico¹⁴, del carbone¹⁵, della costruzione navale¹⁶, delle fibre sintetiche¹⁷, dei trasporti e delle relative infrastrutture¹⁸, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche¹⁹:

¹² Per la definizione di ESL si veda l'allegato 2, punto 4

¹³ Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EURO, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

¹⁴ «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

¹⁵ «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.);

¹⁶ la definizione di "costruzione navale" è reperibile al punto 12 lettere a e d della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/c 364/06 in GUUE C364 del 14/12/2011) e scaricabile dal seguente link:
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214(03)&from=IT).

¹⁷ «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilene, a prescindere dal loro impiego finale; o
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

¹⁸ «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi ai sensi della classificazione Ateco 2007 (derivante da Nace Rev. 2):

I Comuni piemontesi ricompresi nelle aree 107.3.c sono i seguenti:

- I. Provincia di Vercelli: Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quarona; Ronsecco; Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Varallo.
- II. Provincia di Verbania-Cusio-Ossola: Anzola d'Ossola; Beura-Cardezza; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello - Chiovenda; Quarna Sotto; Villadossola.
- III. Provincia di Biella: Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglia; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallenzengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese.

Gli aiuti a finalità regionale consentono di incrementare l'ESL massimo del finanziamento fino a raggiungere il 20% per le medie imprese e il 30% per le piccole imprese, fermo restando che dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- b) Il beneficiario, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, non deve aver chiuso la stessa o analoga attività nello Spazio economico europeo²⁰ o, al momento della domanda di aiuti, non deve avere concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (ossia le Province) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non deve superare l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento (€ 50.000.000).

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando possono essere cumulate con qualsiasi altra agevolazione pubblica sugli stessi costi ammissibili se i regimi a cui sono soggette le altre agevolazioni da cumulare consentono il cumulo.

Ateco 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Ateco 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
Ateco 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
Ateco 51: Trasporto aereo, esclusa Ateco 51.22 Trasporto spaziale;

¹⁹ Si veda Regolamento (UE) N. 651/2014, art. 2, punto 130

²⁰ Comprende gli Stati dell'Unione europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.

3.6.1 Cumulo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014

Nel caso di concessione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 le regole di cumulo sono disciplinate dall'art. 8 di detto Regolamento. In particolare si evidenzia quanto segue.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente Regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Regolamento.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente Regolamento.

3.6.2 Cumulo ai sensi del Regolamento de minimis

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento (€ 500.000). Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento (vedere punti a) e b) del precedente pragrafo 3.4).

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Per tutti i calcoli si considera il valore assoluto dell'agevolazioni in caso di contributi a fondo perduto (sovvenzioni) e l'ESL per ogni altra forma di agevolazione.

4. PROCEDURE

4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dal 23 Gennaio 2015 e fino al 29 maggio 2015, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17, compilando il modulo telematico reperibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm> (il link da selezionare è "Accesso alla compilazione on line della domanda").

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.a, insieme agli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

Allegato 1 alla DD n. _____ del _____

- a. via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale²¹ del legale rappresentante sul modulo di domanda;
- b. via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione;
- c. via posta cartacea tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte Spa, Galleria San Federico, 54, 10121 Torino, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono soggette a imposta di bollo²².

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

- a) **LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA BANCARIA** redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A., sul base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.
Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca;
- b) **COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- c) **RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** dell'intervento. Uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- d) **"DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**, uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale" (solo nel caso la domanda sia stata presentata ai sensi del Regolamento de minimis). Costituisce obbligo per il beneficiario comunicare a Finpiemonte, prima della concessione dell'agevolazione, eventuali modifiche rispetto a quanto indicato nella suddetta dichiarazione.
- e) **"DICHIARAZIONE DEGGENDORF"** uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale" (solo nel caso la domanda sia stata presentata ai sensi del Regolamento (UE) N.651/2014)

Alla domanda devono anche essere allegati preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione (l'assenza di questi documenti non sarà causa di esclusione e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria).

Una stessa impresa può presentare, su questo bando o su uno dei bandi afferenti il POR FESR 2007/2013 attività I.1.3²³, una sola domanda di agevolazione ad eccezione dei casi seguenti:

²¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

²² La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

²³ Per "bandi afferenti il POR FESR 2007/2013 attività I.1.3" si intendono: 1) Bando "Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi" (d.d.n.386/09 e s.m.i.); 2) Bando "Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi – edizione 2014" (Bando micro 2014); 3) Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" (d.d n. 166 del 14/07/09 e s.m.i); 4) Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – edizione 2014" (Bando Pmi 2014).

- a) l'impresa ha già presentato domanda su questo bando o su uno dei bandi afferenti il POR FESR 2007/2013 attività I.1.3 e la domanda è stata respinta;
- b) l'impresa ha già presentato domanda su questo bando o su uno dei bandi afferenti il POR FESR 2007/2013 attività I.1.3 e la domanda è stata accolta, ma si verificano le seguenti condizioni:
 - l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non siano già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;
 - l'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte, della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando o su uno dei bandi afferenti il POR FESR 2007/2013 attività I.1.3, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dai "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR-FESR2007-2013"²⁴ approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 26 giugno 2012 per l'attività I.1.3. "Innovazione e PMI" e per l'Attività I.2.2- Adozione tecnologie ambientali.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti)
- b. **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del punto 3.1) compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del Bando (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- c. **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Bando, ricadute e impatti attesi sul beneficiario e sul sistema economico e produttivo regionale, rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione, merito creditizio.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"²⁵, che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla banca convenzionata scelta dal beneficiario. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda.

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte

²⁴ I criteri sono pubblicati a questo indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/industria/por/dwd/2013/criteri_ammissibilita.pdf

²⁵ Il Comitato tecnico di valutazione è composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede
- due rappresentanti della Direzione Competitività del Sistema regionale
- almeno due esperti, individuati prioritariamente nell'ambito di docenti e ricercatori del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

- A) verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario al beneficiario la trasmissione):
- I. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.** Il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione “modulistica generale”;
 - II. **MODULO DI TRASMISSIONE DATI PER LA RICHIESTA DEL D.U.R.C.** Il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione “modulistica generale”;
 - III. **DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA.** I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione “modulistica generale”; (solo nel caso sia richiesto un finanziamento in cui la quota Finpiemonte sia superiore a 150.000 euro)
- I suddetti documenti possono essere anche inviati contestualmente all’invio della domanda.
- B) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle suddette somme;
- C) accerta che non siano intervenute modifiche rispetto a quanto indicato nella dichiarazione de minimis trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda;
- D) verifica che l’impresa sia in possesso dei seguenti requisiti, qualora gli stessi non fossero presenti nella fase di istruttoria di ammissibilità:
- I. sia iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
 - II. la sede destinataria dell’investimento sia attiva e operativa sul territorio piemontese;
 - III. abbia un codice primario ATECO 2007 compreso tra quelli riportati in allegato al bando.
- In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere anche attivato a conclusione dell’intervento nel caso in cui l’investimento sia finalizzato ad impiantare una nuova attività primaria nella PMI beneficiaria. L’attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell’investimento.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell’agevolazione.

Nel caso in cui l’impresa abbia presentato domanda a valere sul Regolamento (UE) n. 651/2014 e l’impresa non sia ancora in possesso dei requisiti di cui alla lettera D) II, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell’agevolazione subordinandone l’erogazione alla trasmissione della documentazione attestante l’attivazione e l’operatività in Piemonte della sede dell’intervento

4.3 Come viene erogata l’agevolazione

Il finanziamento viene erogato in un’unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario., a seguito di espressa autorizzazione all’erogazione da parte di Finpiemonte.

4.4 Come rendicontare l’investimento

Le spese sostenute per realizzare l’investimento devono essere rendicontate secondo queste modalità:

- **rendicontazioni in itinere:** entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ciascun anno, devono essere rendicontate le spese sostenute entro, rispettivamente, il 28 febbraio e il 31 agosto dello stesso anno.

I dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute devono essere inseriti sulla piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. Il beneficiario deve poi inviare a Finpiemonte, entro le date sopra indicate, i documenti cartacei a supporto delle spese sostenute e rendicontate telematicamente.

- **rendicontazione finale:** si rammenta che ai fini dell'ammissibilità della spesa a valere sul POR FESR 2007/2013, l'investimento deve essere concluso (ossia le corrispondenti spese devono essere sostenute e pagate) e rendicontato entro il 31/12/2015. La rendicontazione finale deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento, fermo restando il termine del 31/12/2015 sopra richiamato.

I dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute devono essere inseriti sulla piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. Il beneficiario deve poi inviare a Finpiemonte, entro 30 giorni dal suddetto inserimento telematico, i documenti cartacei a supporto delle spese sostenute e rendicontate.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

Documenti da inviare per la rendicontazione delle spese:

- a) documento attestante l'invio della dichiarazione di spesa, generato dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- b) fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti comprovanti spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "*Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Attività I.1.3. e Attività I.2.2 del P.O.R. FESR 2007/2013 Regione Piemonte - Obiettivo Competitività ed occupazione*");
- c) relazione tecnica sullo stato dell'intervento (*solo per la rendicontazione finale*).

4.4 Proroghe e variazioni di progetto

Le imprese possono apportare variazioni tecniche ed economiche all'intervento finanziato, a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte. Ogni variazione non preventivamente autorizzata, potrà determinare la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

Tutte le variazioni sulle tempistiche di realizzazione del progetto, devono essere necessariamente comunicate a Finpiemonte e da questa autorizzate. L'eventuale concessione di proroga per beneficiari che abbiano usufruito della maggiorazione prevista dal punto 3.2.1 per gli interventi realizzati entro 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, comporterà la revoca della quota di agevolazione corrispondente alla suddetta maggiorazione.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Invio conferma della domanda (cartaceo o PEC)	Beneficiario	5 giorni dall'invio telematico
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	90 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento (sostenimento e PAGAMENTO delle spese e rendicontazione delle stesse)	Beneficiario	Entro il 31 dicembre 2015
Opposizione al rigetto della domanda/alla revoca dell'agevolazione	Beneficiario	15 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Rendicontazione in itinere delle spese	Beneficiario	Invio documentazione cartacea entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento e comunque entro il 31/12/2015.
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto

5. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per la PMI beneficiaria l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- e) non introdurre, nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale [e al di fuori dell'area 107.3.c nel caso di agevolazione concessa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 651/2014] o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte;
- f) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti. Potranno invece essere sottoposte alla valutazione di Finpiemonte le richieste di cessioni temporanee;
- g) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al punto 6.1;
- c) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- f) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando all'intero ammontare del finanziamento un tasso d'interesse di mercato²⁶.

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota del finanziamento indebitamente percepita;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota indebitamente percepita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso di interesse di mercato²⁷.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 7/2005 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema Regionale
- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata (procedimento di concessione) e del Settore Controlli di primo livello (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

²⁶ Il tasso di mercato è pari al tasso di riferimento UE vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, maggiorato di uno spread pari a quello applicato dalla Banca sulla sua quota di finanziamento.

²⁷ Si veda nota precedente

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo email assistenza@piattaforma.bandit.it assistenza oppure chiamare il numero verde 800.450.900.

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]

Sezione Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (codici da 5 a 9.90.09)	6.10 6.20 7.21 8.11 8.12 8.91 8.93 8.99 9.10 9.90	tutti eccetto gli ammessi
C - Attività manifatturiere (codici da 10 a 33.20.09)	tutti eccetto gli esclusi (Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.85.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)	10.1 10.2 10.31 10.32 10.39 10.4 10.51 10.6 10.81 10.84 10.91 11.02 11.03 11.06
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (codici da 35 a 35.30.00)	tutti eccetto gli esclusi	35.14 35.23
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (codici da 36 a 39.00.09)	tutti	nessuno
F - costruzioni (codici da 41 a 47.99.20)	tutti	nessuno
H - Trasporto e magazzinaggio (codici da 49 a 53.20.00)	52.21.4 52.29.2	tutti eccetto gli ammessi
J- Servizi di informazione e comunicazione (codici da 58 a 63.99.00)	58.1 58.2 59.11 59.12 59.2 60 61 62 63.11	tutti eccetto gli ammessi
M- attività professionali, scientifiche e tecniche (codici da 69 a 75.00.00)	71.2 72 74.10.1 74.10.2 74.10.9	tutti eccetto gli ammessi
Sezioni A – G – I – K – L – N – O – P – Q – R – S – T	nessuno	tutti

N.B.: Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento De Minimis o del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, i suddetti regolamenti si applicano solo a questi altri settori o attività, a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis» o a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Lo stesso principio si applica ai beneficiari che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **INNOVAZIONE DI PROCESSO:** implementazione di un nuovo o significativamente migliorato metodo di produzione di beni o servizi ottenuta attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione, ad incrementare la qualità, a produrre o spedire prodotti (beni e servizi).

L'innovazione può essere finalizzata sia al processo produttivo/linea di produzione già in atto nell'azienda, per renderla più efficiente e competitiva, sia all'introduzione di un nuovo processo/linea per la produzione di nuovi prodotti; in entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ma semmai finalizzare tali attività ad un nuovo processo o ad un nuovo prodotto finito da avviare al mercato.

L'innovazione di processo può includere anche nuovi o significativamente migliorati metodi di creazione e fornitura di servizi che si attua attraverso un significativo cambiamento nelle attrezzature e nei software usati nell'impresa di servizi o nelle procedure e tecniche impiegate nella produzione dei servizi.

2. **PMI:** le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- c) i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- d) i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

3. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) N. 651/2014):

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di

imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

4. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili all'ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione, così come i costi ammissibili nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014):

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**

B. Importo del finanziamento: **€ 300.000**

C. Durata del finanziamento: **1 anno**

D. Tasso agevolato: **3%**

E. Tasso di mercato **5%**

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = \mathbf{€ 9.000}$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = \mathbf{€ 15.000}$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = \mathbf{6.000}$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = \mathbf{2\%}$

Definizione interventi richiesti per il miglioramento delle prestazioni ambientali

5. **Diminuzione delle emissioni in atmosfera:** interventi che riducano le emissioni in atmosfera di elementi inquinanti caratterizzati da elevata tossicità o da accertata mutagenicità/cancerogenicità, primi tra tutti:

- Ossidi di Azoto (NOx);
- Particolato fine (PM10);
- Ammoniaca (NH3);
- Composti organici volatili (COV);
- altri inquinanti caratterizzati da elevata tossicità o da accertata mutagenicità/cancerogenicità.

Gli interventi devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo e inoltre devono comportare una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante investimento .

6. **Diminuzione delle emissioni nei corpi idrici:** interventi che riducano le emissioni nei corpi idrici di sostanze inquinanti, primi fra tutti:

- azoto e fosforo
- sostanze identificate come "modificatori endocrini"
- "sostanze pericolose" e "sostanze pericolose prioritarie", così come definite dall'Allegato X della Dir. 2000/60 CE e sostanze di cui alla Dir. 2006/11 CE

Gli interventi devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo e devono comportare una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento.

7. **miglioramento del ciclo dei rifiuti:** interventi che modifichino le modalità di trattamento dei rifiuti, generando almeno una delle seguenti ricadute:

- riduzione della produzione di rifiuti pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER07-08-11-12-13-19;
- riduzione della produzione totale di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del prodotto oppure utilizzo di imballaggi riciclabili;
- miglioramento della qualità dei prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti.

8. **razionalizzazione dei consumi idrici:** interventi che rendano più efficienti i consumi idrici, attraverso:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno dell'insediamento produttivo
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento
- significativo miglioramento nella qualità degli scarichi, anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo
- installazione di sistemi di produzione alternativi non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano.

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 del Bando;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **15 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione²⁸ dell'agevolazione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **60 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **15 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

²⁸ Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. **Revoca**

3.1. *Avvio del procedimento di revoca*

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

3. l'oggetto del procedimento,
4. le cause,
5. il responsabile del procedimento,
6. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

3.2. *Provvedimento di revoca dell'agevolazione*

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Se i beneficiari non restituiscono quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell'agevolazione, Finpiemonte trasmette alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero.

Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività "1.1.3 Innovazione e pmi" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.
 - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014.
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.
 - Decisione C (2014) 6424 finale del 16 settembre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) Italia – Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - Decreto del Presidente della Repubblica N° 196/2008 che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE)n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
 - Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità.
 - Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 G.U. n. 81 del 07/04/2014
- Atti normativi regionali:
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 89-7615 del 26/11/2007 che definisce i contenuti generali della presente misura.